



**Disposizioni per l'assegnazione dei terreni inseriti nella Banca della terra veneta  
Legge regionale n. 26 del 8 agosto 2014**

**1. Criteri generali di assegnazione e gestione del lotto**

Nell'assegnazione dell'unità produttiva il conduttore avrà l'obbligo del rispetto di eventuali vincoli, limitazioni e prescrizioni sull'utilizzo dei terreni previste dalle disposizioni nazionali, regionali nonché da regolamenti locali di comuni e/o altri enti territoriali.

Le operazioni previste dal piano colturale presentato unitamente alla richiesta di assegnazione dei terreni sono considerate funzionali alla messa in coltura degli stessi e quindi correlate alla finalità della assegnazione non determinando, pertanto, gli effetti previsti ai sensi dell'art. 17 della Legge 3 maggio 1982 n. 203.

Ulteriori opere di miglioramento fondiario sono sottoposte alla disciplina della citata Legge 203/1982.

Il lotto deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario e non può essere oggetto di subaffitto o subconcessione.

Eventuali oneri derivanti dall'utilizzo dei servizi (acqua, luce, carburanti) ecc. sono a carico dell'assegnatario.

Il periodo di assegnazione dei lotti prevede una durata fino a 15 anni. Alla scadenza l'assegnazione cesserà di diritto e di fatto senza preavviso o disdetta.

**2. Soggetti assegnatari**

Persona fisica maggiorenne o giuridica che intenda ampliare od iniziare un'attività imprenditoriale agricola.

**3. Condizioni di ammissibilità**

L'assegnazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) accettare le norme e condizioni previste per la partecipazione al specifico bando;
- b) essere in regola con tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro e dei relativi accordi integrativi e con gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali;
- c) non trovarsi, nei casi previsti dalla legge, nelle condizioni di interdizione o di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

**4. Presentazione delle domande**

Le domande sono presentate all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA - nei termini indicati da ciascun bando e secondo le modalità previste dalla medesima Agenzia.

**5. Documentazione da allegare alla domanda**

Alla domanda di partecipazione al bando di assegnazione deve essere allegato il "Piano colturale" che deve contenere le informazioni indicate al punto 3.3 dell'allegato A alla DGR 682/2015.

**6. Criteri di priorità**

L'assegnazione dei lotti avverrà a favore del soggetto che assume il punteggio più alto sulla base dei seguenti elementi di valutazione:



52853a85



	Criteri di priorità	Punteggio
A	Giovane agricoltore art. 2 lett. n) Reg. 1305/13; nel caso di società o cooperative le medesime devono essere amministrate da soggetti giovani che devono detenere la maggioranza numerica e di quote *	25
B	Giovane imprenditore agricolo; nel caso di società o cooperative le medesime devono essere amministrate da soggetti giovani che devono detenere la maggioranza numerica e di quote *	10
C	Ampliamento aziendale	20
D	Cooperativa agricola sociale come definita alla lettera b, comma 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, finalizzata all'inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati (Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 marzo 2013) nel settore agricolo	8
E	Sede aziendale nel comune/comuni facenti parte del lotto a gara	5

In caso di primo insediamento sul lotto a gara, è assegnato anche il punteggio di cui alla lettera E

I punteggi sono sommabili ed in caso di parità di punteggio sarà data precedenza ai soggetti più giovani.

\* Nel caso di società di persone (società semplice -s.s. , società in nome collettivo -s.n.c.-, società in accomandita semplice -s.a.s-), aventi per oggetto la gestione di un'azienda agricola, il requisito della detenzione della maggioranza delle quote numeriche é soddisfatto quando l'atto costitutivo attribuisce al socio giovane la carica di amministratore unico per cui devono rimanere in capo al giovane socio la rappresentanza della società e il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Per giovane agricoltore si intende: giovane di età non superiore ai 40 anni che si insedia nei terreni oggetto del bando per la prima volta come imprenditore agricolo e che possiede le conoscenze e competenze professionali derivanti alternativamente da:

- titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel settore agricolo);
- attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta e/o IAP;
- esercizio di attività, per almeno un triennio continuativo antecedente la richiesta di assegnazione, in qualità, di:
  - coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato agricolo attestabile dalla regolare iscrizione INPS ai rispettivi ruoli; socio, amministratore di società agricola attestabile dalle visure camerali.

Per giovane imprenditore si intende: giovane di età non superiore ai 40 anni che, al momento della presentazione della domanda, è già insediato da almeno 6 mesi in un'azienda in qualità di capo azienda. L'insediamento coincide con il momento dell'apertura della partita IVA in campo agricolo e l'acquisizione in possesso o detenzione dei terreni agricoli.

## 7. Impegni

L'assegnazione è soggetta ai seguenti impegni:

- presentare, nel caso di assegnazione, tutta la documentazione richiesta dagli uffici competenti, entro i termini richiesti;
- accettare le eventuali prescrizioni e/o direttive che saranno impartite dalle Amministrazioni concedenti relativamente ai singoli lotti messi a bando;
- versare i canoni nella misura e nelle modalità definite nei bandi;



52853a85



- iniziare l'attività colturale entro 12 mesi dalla data di assegnazione;
- non dare in subconcessione il terreno assegnato;
- assicurare la razionale coltivazione, conservazione e manutenzione del fondo, intendendo con esso la ordinaria gestione agronomica in funzione della coltura praticata;
- comunicare entro 6 mesi dalla data di assegnazione, nel caso di giovane agricoltore che si insedia come capo azienda per la prima volta utilizzando i terreni assegnati, di avere:
  - a) iscrizione al Registro delle imprese presso la camera di commercio I.A.A.;
  - b) il possesso della partita IVA;
  - c) iscrizione all'Anagrafe del settore primario con costituzione del fascicolo aziendale presso AVEPA.

La mancata osservanza di uno dei suddetti impegni determina l'avvio della procedura di revoca dell'assegnazione. I terreni oggetto di revoca rientrano nella disponibilità della Banca della terra veneta per eventuale nuova assegnazione.

#### **8. Istruttoria delle domande**

L'esame delle domande di partecipazione al bando è effettuata da AVEPA, che controlla la regolarità delle stesse rispetto ai requisiti di bando, verifica la congruità del piano e procede alla validazione dei punteggi richiesti per la definizione della graduatoria di assegnazione per ogni singolo lotto.

#### **9. Pubblicazione della graduatoria**

La graduatoria relativa a ciascun lotto in assegnazione sarà approvata da AVEPA e pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

#### **10. Rinuncia**

Nella situazione in cui il richiedente con il punteggio più alto, dopo l'approvazione della graduatoria, rinunci all'assegnazione, subentra il richiedente che occupa la prima posizione utile in graduatoria.

I richiedenti l'assegnazione con la presentazione delle domande consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, per le necessità inerenti l'istruttoria della domanda presentata.



52853a85

